

Bruxelles, 16 febbraio 2024  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0410(COD)**

---

**6531/24  
ADD 1**

**CODEC 460  
IXIM 54  
ENFOPOL 70  
JAI 254**

**NOTA PUNTO "I/A"**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto:      | Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento "Prüm II") <b>(prima lettura)</b><br>- Adozione dell'atto legislativo<br>= Dichiarazione |

**Dichiarazione della Danimarca**

La Danimarca non ha preso parte all'adozione dell'orientamento generale relativo alla proposta di un nuovo regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") a motivo della sua opzione di non partecipazione nel settore della giustizia e degli affari interni.

Tuttavia, il regolamento Prüm II si fonda sulla cooperazione Prüm esistente nel settore dello scambio di dati di polizia, alla quale la Danimarca attualmente partecipa. Tale cooperazione, che esisteva già prima del trattato di Lisbona, si basa sulle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. La partecipazione della Danimarca alla cooperazione Prüm esistente si è rivelata reciprocamente vantaggiosa e ha consentito indagini e attività di contrasto efficaci.

È pertanto nostra convinzione che escludere la Danimarca dalla cooperazione non solo sarebbe pregiudizievole per gli strumenti investigativi della Danimarca, ma avrebbe anche un impatto negativo sulla sicurezza interna dello spazio Schengen nel suo complesso. Incoraggiamo a esplorare tutte le opzioni per garantire che il nuovo regolamento non vada a scapito della nostra attuale cooperazione nel settore della lotta contro le forme gravi di criminalità.

Pur apprezzando che la partecipazione dei paesi associati Schengen e di un paese terzo come il Regno Unito sia garantita da accordi bilaterali, ci rammarichiamo che finora non sia stato possibile trovare una soluzione per la Danimarca. Dare agli Stati non membri dell'UE la possibilità di avviare una cooperazione con l'Unione in questo settore, senza offrire tale possibilità alla Danimarca, avrà come conseguenza che la Danimarca — uno Stato membro dell'UE e di Schengen — si troverebbe in una posizione meno favorevole rispetto agli Stati associati Schengen — e ai paesi terzi — per quanto riguarda la cooperazione con l'Unione in questo settore.

La Danimarca continuerà a cercare una soluzione pragmatica e reciprocamente vantaggiosa per l'Unione europea e la Danimarca su questa importante questione.

---